

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Franco Maniscalco

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vito Amato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquo

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **787** del **4 APR. 2013**

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO Accoglimento istanza di permanenza in servizio, oltre il 65° anno di età e fino al raggiungimento del 40° anno di servizio effettivo, ai sensi della legge n. 183/2010 art.22. del dipendente Dott. Giavatto Michele, nato il 2/7/48, Direttore dei Servizi di Patologia Clinica del Distretto RG2.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

IL DIRETTORE

DOTT.SSA AUSILIA GUARRASI

Il **4 APR. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquo, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dr. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **7 APR. 2013**

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Amministrazione del Personale, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e legittima;

Premesso che ai sensi del combinato disposto dall'art.53 comma 1 del D.P.R. 761/79, dall'art.1 comma 1 del D.L. 503/92 come modificato dall'art.11 della L. n. 724 del 23/12/1994, nonché dell'art.22 ter comma 1 del D. L. 1/7/09 n. 78 convertito con L. 3/8/09 n.102, come successivamente modificato dall'art.12 comma 12 sexies, del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 29/7/2010 n. 122, il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio per il personale della sanità è fissato al compimento del 65° anno di età con esclusione del personale femminile dei profili sanitari e tecnico non laureato il cui limite di età, limitatamente agli anni 2010 e 2011, è fissato al compimento del 61° anno di età e dal 2012 al compimento del 65° anno di età.

Viste, altresì, le circolari INPDAP n. 7 del 13/5/2008, n.18 del 8/10/2010, n.27 del 21/7/2011 e n. 37 del 14/3/2012, recanti disposizioni operative sull'applicazione delle recenti disposizioni normative in materia previdenziale, nonché la circolare n. 2 del 8/3/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica recante "limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni"

Considerato che il dipendente Dott. Giavatto Michele, nato il 2/7/48., Direttore dei Servizi di Patologia Clinica del Distretto RG2, compirà il 65° anno di età in data 2/7/2013 e che pertanto lo stesso, essendo in possesso dei requisiti contributivi previsti dall'art.2 del D.L. 502/93 (20 anni di anzianità contributiva) va collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età nel rispetto delle nuove decorrenze pensionistiche fissate per le pensioni di vecchiaia dall'art.1 comma 5 lett. b della legge 247/2007 e successive, e cioè dall'1/8/2013.

Vista, ora l'istanza del 26/3/2013 con la quale il suddetto dipendente chiede di potere esercitare la facoltà di avvalersi di permanere in servizio, oltre il compimento del 65° anno, e fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età anagrafica, così come stabilito dall'art.22 della legge n. 183 del 4/11/2010.

Esaminata la suddetta istanza, si ritiene di poterla accogliere in quanto la facoltà del dipendente di avvalersi del diritto alla permanenza in servizio si configura quale diritto potestativo non soggetto ad alcuna discrezionalità da parte dell'Amministrazione di appartenenza, così come disposto dalla citata legge.

Accertato altresì che il citato dipendente al compimento del 65° anno di età raggiunge una anzianità contributiva effettiva pari ad Anni 36 e mesi 1, e che pertanto, per effetto della suddetta legge, può essere trattenuto, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, che avverrà in data 14/3/2017.

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Amministrativa del Personale.

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione Amministrativa del Personale.

Sentito il parere del Direttore Amministrativo.

Sentito il parere del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Accogliere l'istanza di permanenza in servizio, oltre il compimento del 65° anno di età e fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, del dipendente Dott. Giavatto Michele, nato il 2/7/48, Direttore dei Servizi di Patologia Clinica del Distretto RG2, e comunque non oltre il 70° anno di età anagrafica, ai sensi dell'art.22 della legge n. 183 del 4/11/2010.

Collocare il suddetto dipendente a riposo, d'ufficio, al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo che avverrà il 14/3/2017, salvo richiesta di cessazione anteriore alla suddetta data che lo stesso potrà avanzare con formale domanda.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			